



A tutti gli **Associati SITEB**  
Loro sedi

**Oggetto: industria insalubre**

Roma, 7 dicembre 2005  
*Prot. n° 193/05*

L'attività di produzione del conglomerato bituminoso è soggetta a numerosi vincoli, permessi ed autorizzazioni; contemporaneamente, presso le Amministrazioni, cresce il bisogno di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio. Spesso questa positiva esigenza viene travisata e strumentalizzata con grave danno per l'immagine dell'industria dell'asfalto, dell'economia in genere e paradossalmente anche della salute e della sicurezza dei cittadini.

Uno degli argomenti che viene preso a pretesto per impedire l'installazione o anche il semplice ammodernamento di un impianto di conglomerato bituminoso, è quello dell'inquadramento delle attività di produzione del conglomerato bituminoso fra le "industrie insalubri".

Pertanto, proprio in merito a ciò, e per fare chiarezza sul concetto di "industria insalubre" si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- l'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934 n° 1265, prevede che il Ministero della Sanità elabori e tenga aggiornato un elenco delle industrie insalubri e che i Comuni autorizzino i nuovi insediamenti predisponendo gli accorgimenti e le cautele necessari per il rispetto della legge.
- La versione più aggiornata dell'elenco è contenuta nel DM 5/9/94, (la prima risale al 1912).
- L'elenco delle industrie insalubri distingue 2 classi:
  - 1° classe: comprende le attività che devono essere tenute lontane dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, con l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato (la classe 1 è quindi quella più severa);
  - 2° classe: comprende quelle che esigono speciali cautele di incolumità del vicinato (significa che possono essere ubicate all'interno delle città ma devono rispettare ulteriori disposizioni igieniche e sanitarie).

All'interno di ogni classe, 3 tabelle distinte:

- Tab. A – Sostanze chimiche (produzione, impiego e depositi);
- Tab. B – Materiali e prodotti (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti);
- Tab. C – Attività industriale;

indicano le motivazioni per cui una industria è definita insalubre.

**La produzione di conglomerati bituminosi è inserita al n° 13 della Tabella B della Classe 1.**



Per analogia con attività e prodotti simili si sottolinea che nella stessa tabella e in Classe 1 sono inseriti anche:

- n° 17 – produzione di calce;
- n° 18 – produzione di calcestruzzo;
- n° 39 – produzione di cemento;
- n° 83 – produzione e macinazione di rocce e minerali (attività di cava / frantumazione inerti).

Sempre in classe 1 Tab. B ma con poca attinenza con le nostre attività troviamo anche:

- n° 22 – lavorazione e conservazione delle carni e prodotti della pesca;
- n° 43 – produzione di conserve ed estratti alimentari;
- n° 44 – produzione di cosmetici;
- n° 61 – produzione di formaggi;
- n° 115 – lavorazione di vinacce.

Sono classificate "Industrie insalubri di 1° classe" anche le attività di:

- 1) Allevamento di animali;
- 2) Stalla per il bestiame;
- 6) Carrozzerie;
- 10) Distillerie;
- 11) Filande;
- 17) Macelli;
- 20) Salumifici;
- 21) Scuderie e maneggi.

Mentre:

- Depositi di frutta e verdure;
- Torrefazione del caffè e delle nocciole;
- Cantine industriali;
- Falegnamerie;
- Stazioni di servizio

sono classificate "Industrie insalubri di 2° classe"

A ben vedere, sono quindi moltissime le attività che rientrano nell'elenco e sono sostanzialmente tutte quelle manifatture o fabbriche che, producendo gas, vapori, rumore o altre esalazioni, in qualche modo interferiscono nella situazione socio ambientale del territorio e possono dar luogo a occasione di pericolo per la salute pubblica.

**Lo scopo della classificazione è finalizzato esclusivamente ad inquadrare i diversi impianti sul territorio, segnalandone il rischio e la pericolosità potenziale, i cui effetti concreti, però, nella realtà potrebbero già essere stati ridimensionati dal titolare dell'azienda o dal costruttore dei macchinari, con l'adozione di accorgimenti e speciali cautele.**



**In buona sostanza, la classificazione stabilisce soltanto ~~ad~~ una “presunzione” di insalubrità e pericolosità e serve come informazione per chi ha la responsabilità sul territorio affinché valuti e verifichi, con gli appositi organi di controllo che gli accertamenti da prendere o quelli adottati dalle aziende siano significativi e in grado di assicurare un’efficace tutela della salute di tutti e dell’ambiente.**

Comune, Regione, Provincia, Prefettura, ASL, Vigili del Fuoco, UTF ecc. sono i soggetti previsti dalla Legge per esercitare il controllo sul territorio mediante: autorizzazioni, permessi, verifiche ispettive e collaudi.

Un impianto ex novo per la produzione di conglomerati, va collocato infatti in un’area industriale e deve rispettare non solo tutti gli standard e i vincoli previsti dal Piano Territoriale vigente, ma deve anche essere realizzato in modo tale da prestare la massima attenzione all’impatto ambientale (strutture particolari, coperture, pannelli, aree verdi, piazzali esenti da polveri, dispositivi di raccolta delle acque, dispositivi antirumore, ecc.). Gli impianti moderni hanno sviluppato tecnologie in grado di tenere sotto controllo qualsiasi emissione nociva, contenendo il rumore e garantendo elevati livelli di sicurezza. Gli impianti moderni sono quindi molto più sicuri e “salubri” di quelli del passato, in virtù della maggiore attenzione a questi problemi. I costruttori di macchine e impianti, del resto possono certificare, così come avviene nei Paesi del Nord Europa, la piena conformità delle proprie macchine alle vigenti normative ambientali e di sicurezza.

A ulteriore garanzia della tutela del territorio, è opportuno che l’azienda, nel nuovo insediamento, adotti un sistema di gestione ambientale dei processi di produzione certificato dalle ISO 14.000.

Quando un Comune, sul suo territorio, ha deliberato di realizzare un’area industriale, dovrebbe aver preventivamente valutato anche tutto ciò che la realizzazione di tale area può comportare, come ad esempio le modifiche alla circolazione, il traffico di veicoli pesanti, la possibilità di avere emissioni in atmosfera e a quant’altro. L’area industriale del resto viene realizzata generalmente lontano dai centri abitati e vicina alle arterie di grande comunicazione proprio per dare spazio a quelle attività produttive comunque indispensabili, che non possono essere collocate ovunque e che, in ogni caso, devono rispettare tutti i vincoli ambientali di igiene e sicurezza previsti dalla legge.

il Direttore  
Ing. Stefano Ravaioli